



## DETERMINAZIONE N. 68 DEL 22/02/2024

**OGGETTO: PNRR - M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE " - INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" E 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - NOMINA R.U.P. E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

### IL DIRETTORE

#### PREMESSO CHE:

- con Decreto del Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 5 del 15.02.2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l'Avviso Pubblico 1/2022 per *"la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione Europea – Next generation Eu"*;
- l'ASP AMBITO 9 ha presentato quale Ente Capofila, assieme agli Ambiti Territoriali Sociali VIII, X, XII e XIII, la domanda di ammissione del proprio progetto alla linea di finanziamento 1.3.1 e 1.3.2;
- con Decreto del Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 98 del 09.05.2022 erano approvati gli elenchi dei progetti finanziabili;
- con Decreto del Direttore Generale della Direzione per lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 98 del 09.05 .2023, erano approvati gli elenchi dei progetti

- ammessi al finanziamento, tra cui figurava il progetto presentato dall'ASP AMBITO 9;
- al fine di realizzare gli interventi progettuali in maniera coordinata, l'Ambito Territoriale Sociale IX ha stipulato con gli altri ATS partner del progetto PNRR un accordo ex art. 30 del T.U.E.L., il cui testo è stato approvato con Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS IX n. 20 del 03.08.2023;
  - l'art. 6 del citato accordo individua l'ASP AMBITO 9 quale Ente capofila per entrambe le linee di finanziamento del P.N.R.R.;
  - con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 40 del 09.08.2023, l'Ambito Territoriale Sociale XII decideva di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 9 dell'accordo inter-ambito e incaricando l'ASP AMBITO 9 di curare la progettazione delle opere e lavori edili da svolgere sugli immobili destinati alle azioni progettuali;
  - per la progettazione di lavori e opere edili è richiesta una conoscenza tecnica specifica nel campo del settore ingegneristico-architettonico, che non risulta in possesso del personale in servizio presso l'ASP AMBITO 9;
  - è pertanto necessario procedere all'affidamento della progettazione dei summenzionati lavori ad un professionista esterno;
  - per la redazione dei documenti necessari all'espletamento della procedura di cui al precedente punto, nonché per svolgere le valutazioni sui singoli profili professionali dei futuri candidati è necessario, ancora una volta, il possesso di conoscenze tecniche ingegneristico – architettoniche di cui il personale in servizio presso l'ASP AMBITO 9 è carente;
  - ciò nonostante, rimane opportuno nominare il Responsabile Unico del Progetto all'interno dell'Amministrazione procedente, poiché le opere e i lavori da progettare saranno svolti su immobili finalizzati alla realizzazione di progetti di *housing first* e alla creazione di stazioni di posta in favore di persone senza dimora, soggetti le cui condizioni di fragilità incidono in maniera diretta sulle esigenze da tener conto già in fase di progettazione;
  - nell'ipotesi in cui siano assenti, nell'organico dell'Amministrazione procedente, dipendenti in possesso delle necessarie competenze nel settore a cui afferisce l'oggetto dell'appalto, l'art. 1 comma 3 dell'All. I.2 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 prevede che il ruolo del R.U.P. sia affidato al responsabile del Servizio a cui fa riferimento l'oggetto dell'affidamento;
  - nel caso di cui al precedente punto è possibile individuare un soggetto, esterno all'Amministrazione procedente, in possesso delle competenze tecniche necessarie, che svolga il ruolo di supporto al R.U.P.;
  - in seguito a contatti telefonici presi con tre professionisti, dipendenti di Enti Locali del territorio dell'ATS IX, è stata raccolta la disponibilità dell'Ing. Alessandro Vitali, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rosora;
  - con messaggio di posta elettronica certificata recante il n. Prot. 1537/2024 del 02.02.2024, ricevuto dal Comune di Rosora in pari data e registrato al n. Prot. 482/2024, veniva chiesto al citato Ente di autorizzare l'Ing. Vitali a svolgere l'incarico di Supporto al R.U.P. nella procedura per l'affidamento in appalto del servizio di progettazione dei lavori e delle opere edili sugli immobili da destinare alla realizzazione degli interventi finanziati da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – M5C2 – I. 1.3.1 e 1.3.2;
  - con messaggio di posta elettronica certificata del 13.02.2024, recante il n. Prot. 642/2024, ricevuta dall'ASP AMBITO 9 in pari data, registrato al n. Prot. 2043/2024, il

Comune di Rosara, in persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Carnuccio Valeria, concedeva l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di cui al precedente punto.

#### RITENUTO CHE

- l'incarico di supporto al R.U.P. sopra descritto vada configurato come lavoro autonomo occasionale, in ragione dell'assenza di vincoli di subordinazione tra il professionista e l'ASP AMBITO 9 e della durata limitata del rapporto;
- in ragione di quanto sopra la stipula del contratto con l'Ing. Vitali ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, i cui requisiti di legittimità sono rispettati in quanto
  - a) l'incarico è funzionale alla realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR, in particolare alla creazione di alloggi da destinare a progetti di *housing first* e alla realizzazione di stazioni di posta, immobili presso cui saranno attivati progetti di inclusione sociali e servizi in delle persone senza dimora, la cui assistenza rientra tra gli scopi statutari dell'ASP AMBITO 9;
  - b) è pacifico e appurato che nell'organico dell'Amministrazione Procedente sono assenti figure che dispongano di adeguate conoscenze nei settori dell'ingegneria e dell'architettura;
  - c) la prestazione è soggetta ai vincoli temporali individuati nel contratto, la cui durata ordinaria è fissata in mesi nove, il compenso del professionista e il rimborso spese sono stati determinati in misura rispettivamente di € 5.000,00 e di € 1.000,00 e sono pertanto determinati [Allegato 1];
  - d) la prestazione risulta altresì essere di alta specializzazione in quanto le conoscenze tecniche, di cui al precedente punto, devono essere sommate all'esperienza maturata all'interno della Pubblica Amministrazione, l'incarico è infatti finalizzato alla redazione della documentazione necessaria ed espletare una procedura di affidamento in appalto di un servizio di progettazione;
- ricorrono nel presente caso le cause di esclusione dell'applicabilità del "*Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'ASP AMBITO 9*" previste dalla lettera e) dell'art. 8 del Regolamento stesso, in quanto il progetto in questione è cofinanziato dall'Unione Europea; l'incarico per cui si procede, inoltre, è prodromico alla fase di progettazione che coinvolge anche immobili dell'ATS XII in attuazione di quanto previsto dall'Accordo ex art. 30 T.U.E.L. stipulato con gli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Ancona tranne Ancona.

TENUTO CONTO del Parere n° 2038 del 07.06.2023, reso dal Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che esclude l'applicabilità del limite ai compensi dei collaboratori del R.U.P., fissato al 1% dell'importo posto a base della gara, previsto all'art. 15 co. 6 del Codice degli Appalti, nel caso in cui l'appalto non sia di particolare complessità, come definito all'art. 2 lett. d) dell'All. I.1 al Codice stesso.

#### VISTO

- l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36;
- l'art. 2 dell'All. I.2 al D. Lgs. 31.03.2023, n. 36;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Progetto, per la progettazione e realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR – M5C2 – Investimento 1.3.1 “housing first” e 1.3.2 Stazioni di posta, nella Dott.ssa Maria Pina Masella, Responsabile della U.O.C. Inclusione Sociale;

RILEVATO che il C.U.P. per linea di investimento 1.3.1 “housing first” è I14H22000060001 e il C.U.P. per la linea di investimento 1.3.2 Stazioni di posta è “I14H22000250001”

RITENUTO PERTANTO DI

- affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 T.U.P.I. all’Ing. Vitali Alessandro l’incarico di supporto al sopraindicato R.U.P. per la procedura di selezione del professionista a cui affidare la progettazione degli interventi di ristrutturazione degli immobili da destinare a progetti di “housing first” e a stazioni di posta, nonché per la fase di verifica dei progetti;
- determinare il compenso in € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettario riconosciuto in misura di € 1.000,00;
- di imputare tali costi al Next Generation EU – PNRR -M5C2 – Investimento 1.3.1 per € 1.768,98 e al Next Generation EU – PNRR – M5C2 - Investimento 1.3.2 per € 3.231,02.

PRESO ATTO che

- il CIG è B077967EF6;
- il CUP del fondo Next Generation EU – PNRR -M5C2 – Investimento 1.3.1 “housing first” è I14H22000060001
- il CUP del fondo Next Generation EU – PNRR – M5C2 - Investimento 1.3.2 Stazioni di posta è I14H22000250001

RICHIAMATO:

- l’art. 28 dello Statuto dell’ASP AMBITO 9;
- il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’ASP AMBITO 9, approvato con Delibera del Consiglio Di Amministrazione n. 13 del 14.03.2023
- il Regolamento dell’ASP Ambito 9 in materia di Organizzazione e Contabilità, approvato con delibera del C.D.A. n. 60 del 14.12.2017 e aggiornato con delibera CDA n. 55 del 21.09.2021;
- la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 23.11.2023 ad oggetto “*Approvazione del Bilancio preventivo economico 2024, del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 e del Piano programmatico pluriennale 2024-2026.*”
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati Personali approvato con Delibera del CDA n. 36 del 06.09.2018;

DATO ATTO del parere allegato

## **DETERMINA**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di individuare quale R.U.P. per la progettazione e realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Next Generation EU – PNRR -M5C2 – Investimento 1.3.1 e Next Generation EU – PNRR – M5C2 - Investimento 1.3.2 la Dott.ssa Maria Pina Masella, Responsabile dell'U.O.C. Inclusione Sociale;
3. di affidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 all'Ing. Alessandro Vitali, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Rosora l'incarico di assistente al R.U.P. per la selezione del professionista a cui affidare la progettazione delle opere e dei lavori edili da effettuare sugli immobili destinati ai progetti di housing first e stazioni di pista finanziati con le risorse di cui al precedente punto;
4. di determinare il compenso dell'Ing. Alessandro Vitali in € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettario riconosciuto in misura di € 1.000,00;
5. di imputare tali costi al Next Generation EU – PNRR -M5C2 – Investimento 1.3.1 per € 1.768,98 e al Next Generation EU – PNRR – M5C2 - Investimento 1.3.2 per € 3.231,02.

Il Direttore  
Franco Pesaresi  
(Atto sottoscritto digitalmente)



## **VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il/La sottoscritto/a MASELLA MARIA PINA in qualità di responsabile della .U.O. INCLUSIONE SOCIALE

### **ATTESTA**

Parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero proposta 75 e oggetto:  
PNRR - M5C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE " - INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" E 1.3.2 STAZIONI DI POSTA - NOMINA R.U.P. E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P.

Data 20/02/2024

Responsabile U.O. INCLUSIONE SOCIALE  
MASELLA MARIA PINA

(atto sottoscritto digitalmente)



## **CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDIVIDUALE (ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001)**

L'anno 2024, il giorno ... del mese di febbraio in Jesi (AN) fra:

l'ASP AMBITO 9 – AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (C.F. 02546320421, P.I. 02133771002) con sede in Jesi, Via Gramsci n. 95, rappresentato dal Direttore Dott. Franco Pesaresi, di seguito indicato come

- *Committente*

e

l'Ing. Alessandro Vitali (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS], il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS] Via [OMISSIS] n. [OMISSIS], qui di seguito indicato come

- *Professionista*

### **PREMESSO CHE**

- A) l'ASP AMBITO 9, quale Ente Capofila degli ATS della provincia di Ancona (ad eccezione dell'ATS XI) ha ottenuto il finanziamento dei progetti afferenti alla Missione 5 Componente 2 " *Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*" – linee di Investimento 1.3.1 Housing Temporaneo e 1.3.2 Stazioni di Posta del PNRR;
- B) gli interventi di cui sopra prevedono la realizzazione di opere edili volte alla ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà pubblica individuati in due appartamenti ad uso residenziale siti nel Comune di Jesi, un'immobile adibito ad alloggio di emergenza, anch'esso sito nel Comune di Jesi, ed un immobile da destinare ad uso residenziale sito nel Comune di Camerata Picena;
- C) per lo svolgimento dei predetti lavori l'ASP AMBITO 9 ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all'azienda;
- D) in assenza di personale con le necessarie competenze tecniche, nel settore tecnico – architettonico, nell'organico dell'Amministrazione Contraente, è necessario avviare una procedura di selezione per l'individuazione di uno o più professionisti che curino la progettazione dei lavori di cui al precedente punto B);

- E) il professionista inoltre dovrà operare come supporto al Responsabile di Progetto dell'ASP per la redazione della documentazione di gara, oltre a coadiuvarlo nella valutazione delle competenze professionali dei futuri candidati;
- F) al termine di ciascun livello di progettazione è prevista la verifica dell'elaborato prodotto che, ancora una volta, richiede conoscenze tecniche ingegneristiche – architettoniche non reperibili nell'organico dell'ASP AMBITO 9;
- G) per colmare tali lacune e procedere con le attività necessarie alla progettazione degli interventi edili è necessario individuare una figura di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 30.03.2023, n. 36 (c.d. *Codice degli Appalti*)
- H) in seguito alla consultazione di più dipendenti pubblici delle Amministrazioni Locali in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, è stata acquisita oralmente la disponibilità dell'Ing. Alessandro Vitali, in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Rosora in qualità di Responsabile;
- I) è stata formulata al Comune di Rosora la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere il presente incarico, inoltrata attraverso messaggio di posta elettronica certificata, recante il n. Prot. dell'ASP AMBITO 9 1537/2024 e registrato al Protocollo del predetto Comune con il n. 482/2024;
- J) la predetta richiesta è stata accolta dal Comune di Rosora con atto del 13.02.2024, trasmesso all'ASP AMBITO 9 a mezzo PEC, recante il n. Prot. 642/2024, registrata al protocollo dell'Amministrazione da ultimo citata al n. 2043/2024;
- K) con Determinazione del Direttore n. ... del ....2024 è stato conferito al suddetto professionista l'incarico di Supporto al R.U.P.;

### VERIFICATO

Che non sussistono cause di incompatibilità o conflitti di interesse ostativi alla stipula del presente contratto

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art.1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2. – Oggetto della Prestazione

1. L'ASP AMBITO 9 conferisce all'Ing. Alessandro Vitali, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di supporto al R.U.P. nella progettazione degli interventi legati alle linee di investimento 1.3.1 e 1.3.2 del P.N.R.R. – M5C2. In particolare, al Collaboratore è richiesto il suo apporto conoscitivo e professionale per:



- a. la redazione dei documenti, descritti nell'allegato I.7 del D. Lgs. 30.03.2023, n. 36, limitatamente a quelli ritenuti necessari all'espletamento della procedura per la selezione e l'affidamento dell'incarico di progettazione dei predetti lavori;
  - b. la formulazione di pareri sulla formazione ed esperienza professionale dei futuri candidati a cui affidare l'incarico di cui alla lettera D) delle premesse;
  - c. la verifica, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli Appalti e degli artt. 34 e ss. dell'All. I.7 del Codice stesso.
  - d. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.
2. Le attività di cui sopra si svolgono sia presso la sede dell'ASP AMBITO 9, sia presso gli immobili di cui al punto B) delle premesse, sia in modalità remota con le forme ritenute più idonee dalle parti.
  3. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore a regola d'arte, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.
  4. Quanto previsto al comma precedente non esula il Collaboratore dall'operare in buona fede e con la massima correttezza e diligenza, coordinandosi con il R.U.P. e con il personale preposto alla realizzazione degli interventi di cui in premessa.

### **Art. 3 - Durata**

1. Il presente contratto avrà la durata di mesi nove decorrenti dalla data della sua stipulazione e si intenderà tacitamente prorogato se entro tale scadenza la progettazione degli interventi non sia stata completata ovvero se il progetto esecutivo non sia stato ancora approvato dai competenti organi degli Enti proprietari degli immobili di cui al punto B) delle premesse.

### **Art. 4 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo per l'opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in euro 5.000,00 (euro cinquemila) al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici a richiesta del Collaboratore.
2. La spesa trova copertura sul progetto Next Generation EU – PNRR -M5C2 – Investimento 1.3.1 per € 1.768,98 e sul Next Generation EU – PNRR – M5C2 - Investimenti 1.3.2 per € 3.231,02.

3. Il professionista si impegna ad inserire, in tutti i documenti con cui chiederà la liquidazione delle somme di cui al presente articolo, attesterà la loro ricezione, nonché in ogni altro documento che si inserisca o abbia ad oggetto il flusso finanziario tra le parti del presente contratto, il CIG "B077967EF6" i CUP delle linee di investimento di cui al precedente comma, che sono per la 1.3.1 "I14H22000060001" e per la 1.3.2 "I14H22000250001".
4. Oltre al compenso di cui al comma 1, al Collaboratore viene riconosciuto un rimborso spese forfettario di € 1.000,00, da ripartire tra le due linee di investimento di cui al precedente comma in 2 in misura del 35% sulla linea 1.3.1 e del 65% sulla 1.3.2. Ulteriori richieste di rimborso, che comportino il superamento del limite indicato nel periodo precedente, dovranno essere motivate, formulate in forma scritta e accompagnate da idonea e adeguata documentazione giustificativa; nell'ipotesi in cui tali richieste vengano accolte, il corrispondente costo verrà imputato sulla linea di investimento il cui intervento ha reso necessaria la spesa rimborsata.

#### **Art. 5 – Recesso del Committente**

1. Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò comporti, a favore del Collaboratore, alcun diritto al risarcimento del danno. Sono inoltre cause di immediato scioglimento del rapporto, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

#### **Art. 6 – Natura del rapporto**

1. Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni di cui all'art. 50, primo comma, lettera c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti il Committente opererà a carico del Collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo così come previsto dall'art. 24, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

#### **Art. 7 – Assenza del Trattamento di Fine Rapporto**

1. Alla risoluzione ovvero al termine del presente contratto il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4 del quale il Collaboratore si dichiara completamente

soddisfatto.

### **Art. 8 – Obbligo di riservatezza**

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

### **Art. 9 – Applicabilità del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.**

1. Il Collaboratore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nonché del Codice di Comportamento adottato dall'ASP AMBITO 9 con Delibera del CDA n. 42 dell'08.11.2022;
2. La violazione da parte del Collaboratore dei suddetti obblighi sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013.
3. Il Collaboratore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità ovvero motivi di conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

### **Art. 10 - Risoluzione**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni, comunicata a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti. Per grave inadempimento si intende il mancato avvio o l'interruzione ingiustificata delle attività, oltre a quanto disposto all'articolo 9 del presente contratto.
2. Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'ASP AMBITO 9 in caso di condanna del Collaboratore, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 3 del D.LGS del 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dall'articolo 15 comma 1 lettere a), c) e d) della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo di cui all'art. 4 verrà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati del Professionista**

1. Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali dei prestatori di lavoro autonomo sono raccolti presso la Struttura interessata e trattati, anche presso banche dati automatizzate opportunamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.

**Art. 12 – Normativa di rinvio**

1. A quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile ove applicabili.

**Art. 13 – Foro competente**

1. Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Jesi (AN), li \_\_\_\_\_

Il Collaboratore Ing. Vitali Alessandro

-----

Il Direttore dell'ASP AMBITO 9, Dott. Franco Pesaresi

-----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 5) "*Recesso del Committente*", 7) "*Assenza del Trattamento di Fine Rapporto*", 8) "*Obbligo di riservatezza*", 10) "*Risoluzione*", 12) "*Foro competente*" del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Jesi (AN), li \_\_\_\_\_

Il Collaboratore Ing. Vitali Alessandro

-----